

## **Parere di regolarità contabile**

Il sottoscritto in qualità di responsabile del servizio finanziario attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del decreto legislativo 267/2000 così come modificato dal decreto legislativo 174/2012, nonché del vigente regolamento per i controlli interni dell'Ente, la regolarità contabile ed attesta che il presente provvedimento non determina alterazioni negli equilibri finanziari dell'ente.

Nizza Monferrato, 09/04/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso:

Che in data 08.04.2019 Prot. Sportello Unico n. 266 perveniva la domanda di avvio della fase di verifica di assoggettabilità a V.I.A. ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. a nome della ditta Nuova Eco-Nord srl avente Sede Legale a Canelli in Via Antica Fornace n. 5 per l'insediamento di impianto di messa in riserva (R13) e recupero (R5) di rifiuti non pericolosi a carattere prevalentemente inerte, nonché messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) di rifiuti pericolosi e non pericolosi, da localizzarsi sul territorio del comune di Nizza M.to, al Fg. 25 Mappali nn. 245,463,465,469 individuata su P.R.G.C. quale area agricola;

che in data 23.04.2019 Prot. 7719 perveniva Comunicazione di Avvio del Procedimento e richiesta pareri da parte della Provincia di Asti – Servizio Ambiente, ente preposto al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.Lgs 152/06, a tutti gli enti preposti all'espressione di parere per la loro competenza;

che in data 16.05.2019 Prot. n. 9145 perveniva nota dell'Arpa Piemonte con la richiesta di integrazioni e approfondimenti in merito alla compatibilità al PRGC con Variante UNESCO, alla fascia "C" del P.A.I. e Classe Geologica, alla Viabilità, alla compatibilità con l'utilizzo civile e residenziale alla valutazione previsionale di impatto acustico estesa ai ricettori presenti lungo la viabilità di accesso SP 592, esprimendo la propria perplessità sulla scelta di voler insediare la citata attività in zona agricola piuttosto che nella limitrofa area industriale, richiedendo di esplicitare le ragioni della scelta localizzativa e le modalità di allestimento del sito conformemente alla proposta progettuale presentata.

Che con Prot. Comunale n. 9700 del 23.05.2019 gli Uffici Comunali richiedevano integrazioni e precisazioni sollevando alcune problematiche riguardanti, oltre gli aspetti relativi al rispetto dei vincoli presenti sull'area, precise tematiche quali la viabilità, soluzioni progettuali finalizzate alla mitigazione ambientale e paesaggistica, e legati alle ricadute dell'attività sul contesto territoriale della città di Nizza M.to;

Vista la nota della Provincia di Asti – Settore Ambiente - del 27.11.2020 protocollo n. 17880 relativa all'istruttoria interdisciplinare art. 27 bis D. Lgs. 152/06 e smi per la fase di valutazione (art. 12 LR. N. 20/98 e smi e art. 208 D. Lgs. 152/06) in merito alla fattibilità dell'insediamento dell'impianto di cui all'oggetto in area agricola sul Fg 25 Mappali nn. 245,463,465,469 nel territorio del comune di Nizza M.to;

Vista la nota del comune di Nizza M.to Prot. 19167 del 24.12.2020 nella quale venivano ribaditi e confermati i concetti espressi con propria precedente nota del 23.05.2019 aggiungendo ulteriori valutazioni e osservazioni sulla proposta di insediamento della ditta Nuova Eco-Nord sul territorio comunale, in merito alla verifica di congruità della procedura di Variante Urbanistica riferita all'art 17 bis comma 15 della lr 56/77, si richiedevano valutazioni specifiche sulla coerenza delle previsioni di contenimento del consumo di suolo agricolo, oltretutto del contenimento delle espansioni di insediamenti produttivi, anche in relazione alla pianificazione di livello sovracomunale, con dettagliato studio agronomico esteso ad un contesto di "area vasta".

Si precisava inoltre di specificare le previsioni di eventuali compensazioni ambientali, paesaggistiche, infrastrutturali derivanti dall'insediamento con riferimento alle successive opere di ripristino del sito a conclusione dell'attività.

Preso atto dei succitati flussi di comunicazione intercorsi tra i vari enti preposti al controllo, ciascuno per la propria competenza, al fine di contribuire alla corretta valutazione interdisciplinare propedeutica all'insediamento dell'impianto di messa in riserva (R13) e recupero (R5) di rifiuti non pericolosi a carattere prevalentemente inerte, nonché messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) di rifiuti pericolosi e non pericolosi" sul territorio del comune di Nizza M.to ad iniziativa privata – Ditta Nuova Eco-Nord srl, sul Fg. 25 Mappali nn. 245,463,465,469 individuata su P.R.G.C. quale area agricola, si delucidano nel seguito alcune considerazioni in merito alla sua localizzazione che risulta incoerente con le previsioni, gli indirizzi e gli obiettivi della pianificazione urbanistica sia a livello comunale (P.R.G. Vigente) sia sovracomunale (Piano paesaggistico Regionale, Piano Territoriale Provinciale, tutela del sito UNESCO, ecc.) per quanto riguarda molteplici aspetti e precisamente:

- Nel **PRG vigente** l'area è definita come "agricola" ed è inoltre interessata dalle limitazioni della classe di rischio IIIA1 che escludono qualsiasi tipo di nuovo insediamento.

L'area è limitrofa ad una vasta zona a destinazione "produttiva" PR8 destinata ad insediamenti di nuovo impianto che peraltro risulta completamente non attuata a partire dalla sua originaria individuazione (2009) sino ad oggi.

In presenza di una dotazione di spazi disponibili e conformi sostanzialmente alla previsione di un insediamento quale quello proposto da Eco-Nord srl, la previsione anche di una eventuale variante al P.R.G. che riguardi l'area proposta e che comporti una nuova compromissione di suolo agricolo, **contrasta** con i contenuti generali della legge urbanistica regionale e conseguentemente con gli obiettivi che l'Amministrazione Comunale è tenuta a garantire per la corretta qualificazione urbanistica del proprio territorio.

- Nel **Piano Paesaggistico Regionale** (PPR) l'area è compresa all'interno della Zona fluviale allargata (art.14 NTA del PPR), in queste aree gli interventi di trasformazione del suolo che comportino aumenti della superficie impermeabile sono limitati e pertanto la previsione di nuovi insediamenti **contrasta** con tali obiettivi. Inoltre, l'area ricade in un'area di elevato interesse agronomico (classe I e II) (art.20 NTA del PPR) l'articolo definisce che *"i piani locali possono prevedere eventuali nuovi impegni di suolo a fini edificatori diversi da quelli agricoli solo quando sia dimostrata l'inesistenza di alternative di riuso e di riorganizzazione delle attività esistenti"*. Anche in questo caso pertanto la previsione di nuovi insediamenti **contrasta** con tali obiettivi. Per quanto riguarda la connessione paesaggistica l'area in oggetto ricade nella categoria di rete di connessione paesaggistica in

progetto, più dettagliatamente come "contesti fluviali", legato anche al corridoio da ricostruire del Torrente Belbo e pertanto la previsione di nuovi insediamenti **contrasta** con tali obiettivi.

- L'area ricade in Buffer **Zone UNESCO** "Paesaggi vitivinicoli" (riconosciuta nel PPR come ambito tutelato immediatamente in vigore) e le eventuali varianti urbanistiche sono inoltre sottoposte alle verifiche di coerenza con le "linee guida regionali per l'adeguamento dei PRG ai contenuti di tutela del sito" e in assenza di tale verifica non sono pertanto ammessi nuovi insediamenti. Le "linee guida regionali di indirizzo per la tutela del sito UNESCO – Paesaggi Vitivinicoli" hanno tra gli obiettivi quello di contenimento del consumo di suolo e altro livello qualitativo degli interventi edilizi.

La Regione ha già definito una "carta della visibilità" che permette di valutare le aree visibili da uno o più punti di osservazione, definendo per l'area in oggetto comunque un livello di attenzione per gli eventuali nuovi insediamenti.

- Il **Piano Territoriale Provinciale** (PTP) individua alcune strategie ed obiettivi, in particolare la strategia n.1 "coniugare sviluppo sostenibile e salvaguardia ambientale" è suddivisa negli obiettivi:
  - 1.1. valorizzare l'ambiente naturale
  - 1.2. promuovere il corretto uso delle risorse ambientali e naturali
  - 1.3. promuovere la razionale organizzazione territoriale delle attività e degli insediamenti. Il piano ha valenza di tutela e di valorizzazione dell'ambiente naturale nella sua integrità, ed in particolare nei settori della protezione della natura, della tutela dell'ambiente, delle acque, della difesa del suolo e delle bellezze naturali. (Estratto Tavola P4 "componenti paesaggistiche" – componente naturalistico ambientale).

L'area interessata, ai sensi dell'art. 35 del PTP **contrasta** pertanto con gli obiettivi delle norme di attuazione che indirizzano a:

"razionalizzare la distribuzione delle attività produttive riducendo la frammentazione del territorio, limitando il consumo della risorsa suolo e l'impermeabilizzazione delle aree sottoposte ad urbanizzazione".

- La viabilità indicata in progetto di accesso dei mezzi pesanti risulta promiscua a quella dell'area commerciale adiacente.

Considerato che gli approfondimenti sopra descritti sono principi basilari per la gestione e la buona conduzione delle attività urbanistiche concernenti la trasformazione e l'uso del suolo a favore della collettività in ogni suo aspetto ed interesse, a cui questa Amministrazione intende aderire e rispettare, con particolare attenzione al concetto del consumo del suolo agricolo, d'altra parte espresso, anche, nel proprio programma di lavoro ad inizio mandato e condotto con coerenza nella propria attività amministrativa fino ad oggi;

Visto il Parere dell'Arpa Piemonte Dipartimento Territoriale Piemonte Sud Est, pervenuto in data 08.04.2021 prot. n. 5559, quale contributo di competenza in materia ambientale che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante;

**Visto il parere di legittimità preventivo** ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del decreto legislativo 267/2000 così come modificato dal decreto legge 174/2012, nonché del vigente regolamento per i controlli interni dell'Ente allegato alla presente deliberazione;

**Visto il parere di regolarità contabile**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del decreto legislativo 267/2000 così come modificato dal decreto legislativo 174/2012, nonché del vigente regolamento per i controlli interni dell'Ente, allegato alla presente deliberazione;

Con voto favorevole unanime espresso nei modi e termini di legge;

#### **DELIBERA**

Di esprimere, stante le motivazioni in premessa citate che qui si intendono integralmente riportare e sottoscritte, parere negativo all'insediamento dell'Impianto di messa in riserva (R13) e recupero (R5) di rifiuti non pericolosi a carattere prevalentemente inerte, nonché messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) di rifiuti pericolosi e non pericolosi" sul territorio del comune di Nizza M.to ad iniziativa privata – Ditta Nuova Eco-Nord srl avente Sede Legale a Canelli in Via Antica Fornace n. 5, da localizzarsi sul territorio del comune di Nizza M.to, al Fg. 25 Mappali nn. 245,463,465,469 individuata su P.R.G.C. quale area agricola;

#### **LA GIUNTA COMUNALE**

Considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto, al fine di rispettare i termini di presentazione dei pareri/osservazioni indicati dalla Provincia di asti – Settore Ambiente;

Visto l'art. 134, comma 4 del T.U. 18.08.2000 n. 267, che testualmente recita: "nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti"

Con voto favorevole unanime espresso nei modi e termini di legge;

#### **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.